

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1660

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993,
n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di
sgravi contributivi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto, che reitera il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, non convertito per scadenza dei termini costituzionali, costituisce, permanendone le condizioni, la continuazione, in materia di sgravi contributivi, dell'iniziativa assunta con il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, che, nell'articolo 1, aveva definito fino a tutto il mese di maggio dell'anno in corso il beneficio al riguardo.

Nello specifico si è trattato di integrare, per il corrente anno, la manovra di intervento a favore delle imprese del Mezzogiorno avendo cura, peraltro, di delimitare la misura dello sgravio generale in adesione a quanto sollecitato dalla Commissione delle Comunità europee.

Detta misura, infatti, già fissata fino a tutto il mese di maggio del corrente anno in 7,50 punti percentuali, è stata per il residuo periodo ulteriormente ridotta di un punto e mezzo percentuale, che definisce l'aliquota di abbattimento al 6 per cento. Ciò pertanto segna una ulteriore tappa nel percorso intrapreso dal Governo di progressivo adeguamento ai citati indirizzi comunitari già avviato dal decreto-legge n. 71 del 1993, che aveva portato la misura dello sgravio generale da 8,50 a 7,50 punti percentuali.

Restano, peraltro, confermate le altre misure percentuali di abbattimento in essere nonché lo sgravio globale per le nuove

assunzioni, la cui durata è definita per un anno dalla data del verificarsi delle assunzioni medesime.

Viene, infine, definita una norma di tutela della correttezza dei pagamenti, allo scopo di evitare che soluzioni di continuità ovvero la limitatezza dei termini solutori possano determinare pregiudizio alle imprese interessate.

Quanto dianzi esposto, in effetti, riproduce contenuti e formule del decreto-legge da ultimo decaduto, nei quali quindi non sono apportati quegli impulsi modificativi provenienti dal Parlamento.

In effetti non è stato possibile assecondare la modifica apportata al decreto-legge tendente al differimento dei benefici al giugno 1994, e ciò sia relativamente al merito, in quanto, prevedendo un mero differimento, non si sarebbe tenuto conto degli indirizzi rappresentati dalla Comunità economica europea tendente a ridurre il divario dei contributi esistente in Italia tra aree geografiche diverse, ma più ancora per quanto riguarda l'aspetto formale in quanto l'istituzione dei necessari stanziamenti nel bilancio dello Stato, essenziali per il rapporto di provvista, è resa inattuabile per carenza di appositi accantonamenti cui accedere, posto che il disegno di legge finanziaria 1994 è ancora all'esame del Parlamento per le conseguenti definizioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. La norma è diretta a prorogare il beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno, per il periodo giugno-novembre 1993. La relativa spesa è così quantificabile:

A) proroga dello sgravio per il personale già assunto:

Tipo di sgravio	Monte retributivo 1993 (in miliardi di lire)	Periodo di riferimento giugno 1993 - novembre 1993	Aliquota (per cento)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da imanzare (in miliardi di lire)
Sgravio generale	32.800	15.138	17 (a)	2.781 (b)	2.573
Sgravio totale	8.990	4.150	32,10 (a)	1.332 (c)	404
TOTALE	-	-	-	4.113	2.977

(a) Media dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(b) Ricomprende il costo per lire 208 miliardi derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, il cui onere, peraltro, è già coperto con precedente autorizzazione di spesa.

(c) Onere già coperto per complessive lire 928 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

B) proroga dello sgravio totale per i nuovi assunti dell'anno 1993:

Retribuzione media annua (in migliaia di lire)	Nuovi assunti (numero unità annue)	Retribuzione annua totale giugno 1993 - novembre 1993 (in miliardi di lire)	Aliquota (per cento)	Onere degli sgravi totale (in miliardi di lire)
23.000	22.000	233	32,1	75

Onere totale (A+B): lire 2.977 miliardi + lire 75 miliardi = lire 3.052 miliardi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 luglio 1993, n. 245, e 17 settembre 1993, n. 370.

Decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1993.

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le aree industriali svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione

del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO